



COMUNE DI TRAMUTOLA

Provincia di Potenza

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Piazza del Popolo – 85057 – Tel. +390975353002 – Fax: +390975353009

<http://www.comune.tramutola.pz.it> / comune.tramutola@cert.ruparbasilicata.it

LETTERA DI INVITO

Spett. **OPERATORE ECONOMICO**

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Procedura: negoziata articolo 36, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e n. 56/2017 criterio: offerta del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi a base di gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a), decreto legislativo n. 50 del 2016.

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEDE COMUNALE.

CUP I47J18000380002

CIG 7658192BF3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

In attuazione della determina dirigenziale n. del avente ad oggetto: **LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEDE COMUNALE**
Determinazione a contrarre, indizione di gara mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara (art. 192 del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - art. 32 comma 2 - del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e D.Lgs 19.4.2017 n. 56)

INVITA

Codesto rispettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto approvato, alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e D. Lgs n. 56/2017, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

In parziale deroga allo stesso articolo 48, comma 11, a tutela del principio di concorrenza è vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.

PREMESSE- INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO – NOTIZIE GENERALI SUI LAVORI

1.1. Provvedimento di indizione (articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e D.Lgs n. 56/2017):

procedura indetta con determinazione n.del

1.2. Validazione (articolo 26 commi 1, 2, 3, 4, e 6 lettera d) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e D.Lgs n. 56/2017): progetto posto a base di gara validato dal Responsabile del Procedimento con verbale in data 15/06/2018;

2. Tipo di appalto: sola esecuzione dei lavori, art. 59 comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e D.Lgs n. 56/2017).

3. Luogo di esecuzione: Piazza del Popolo e zone varie del territorio comunale ;

4. Breve descrizione dell'intervento: Il progetto prevede una riqualificazione energetica e contenimento della spesa pubblica attraverso interventi di efficientamento energetico .

5. Ammissibilità di varianti: sì ☒ no ☐

6. Quantitativo o entità dell'appalto (in euro, IVA esclusa): € 76.256,83 di cui:

1)	€ 75.714,93	Lavori, soggetti a ribasso
2)	€ 541,90	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

In linea generale al fine di considerare i rapporti di analogia fra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli da affidare, trattandosi di lavori inferiori o pari a 150.000 Euro, si indica la seguente analogia di corrispondenza

a) lavori edili e stradali quelli appartenenti alle categorie **OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30;**

7. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

- a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al D.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
- b) per «classifica» si intende il riferimento allo scaglione di importo di cui all'articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010;
- c) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

categoria	Prevalente	Importo	classifica
OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	€ 76.256,83	1^

8. Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Giorni: **60 (sessanta)** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna;

9. Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione:

A misura ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), decreto legislativo n. 50 del 2016 e D. Lgs n. 56/2017 e dell'articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, per l'intero importo di **€ 76.256,83** .

10. Criterio di affidamento: offerta del minor prezzo

mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a), decreto legislativo n. 50 del 2016 e D. Lgs n. 56/2017 e con l'applicazione dell'art. 97, comma 2- 8, del Dlgs 50/2016 .

11. Subappalto:

La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs. n.50 del 2016 e D. Lgs n. 56/2017 e precisamente;

ALLEGATO A

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

12. Termini per la validità dell'offerta:

180 giorni dalla data di inizio dell'esperimento della gara, da intendersi tacitamente prorogata, nella sua validità, per ulteriori 180 giorni in assenza di una formale revoca.

PARTE PRIMA -PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2 e sub-Capi 2.1 e 2.2, nonché la busta dell'offerta economica di cui al successivo Capo 3, deve pervenire, entro il termine perentorio del

Giorno: 06/11/2018 **Ora:** 13:00

al seguente indirizzo:

Ente	Comune di Tramutola		Ufficio	Ufficio Protocollo	
Piazza	Del Popolo		num. 8		
CAP	85057	Località	Tramutola		Provincia PZ

- b) il plico deve pervenire all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti b.1), b.2) o b.3);
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b), deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio indicato, nei giorni feriali, **escluso il sabato, dalle ore 9,30 alle ore 12,00**; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- d) in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- e) il plico deve recare all'esterno, oltre all' intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso anche **l'indirizzo di posta elettronica (p.e.c.)** del concorrente, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima nonché, in via cautelativa, si raccomanda l'apposizione della dicitura: «Documenti di gara: NON APRIRE»;
- f) il plico deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e ad impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
- g) la busta interna dell'offerta economica deve essere chiusa, deve altresì essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con le medesime modalità previste per il plico di invio alla precedente lettera f).

2. NEL PLICO devono essere contenuti, oltre alla busta dell'offerta economica (di cui al successivo CAPO 3.), a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **Domanda di partecipazione alla gara**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con la quale il concorrente chiede di partecipare alla gara in oggetto, riporta tutte le sue generalità e la forma in cui intende partecipare (concorrente singolo, mandatario/mandante di R.T.I., consorzio ecc.); nel caso di concorrente costituito in Raggruppamento Temporaneo o consorzio non ancora costituito la domanda e le dichiarazioni riportate ai punti seguenti devono essere presentate da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

ALLEGATO A

- b) **Dichiarazioni relative alle condizioni di ammissione** con la quale l'offerente dichiara:
- b.1) la propria situazione personale (possessione dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
 - b.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.2;
 - b.3) il proprio **"PASSOE"** di cui all'articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 27 dicembre 2012, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, assegnato dalla stessa Autorità e finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all'articolo 81 del d.lgs. n. 50 del 2016 e D. Lgs n. 56/2017;
 - b.4) il proprio numero di partita IVA e, nel caso non risulti coincidente, il proprio codice fiscale;
- c) Garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per un importo non inferiore a **euro 1.525,13** (pari al 2% dell'importo a base di gara) costituita, a scelta dell'offerente, da:
- c.1) contanti o con bonifico, in assegni circolari o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una tesoreria provinciale o presso la tesoreria del Comune di Tramutola- Banca Popolare di Bari – Agenzia di Tramutola – a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - c.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
 - c.3) impegno di un fideiussore: l'offerta, in conformità all'art. 93 c. 8 del D.lgs n. 50/2016, deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia deve:

- espressamente prevedere la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli art. 84 e 91 del decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto . Per lo svincolo della garanzia a corredo dell'offerta ai non aggiudicatari si procederà ai sensi del comma 9 dell'art. 93 del D.lgs 50/2016.

L'importo della garanzia è ridotto del **50% (cinquanta per cento)** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI EN ISO 9001:2008 nel settore EA28, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee.

Per fruire di tale beneficio, secondo quanto previsto dall'art. 93, c. 7, D.lgs n. 50/2016, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Le fideiussioni bancarie, ai sensi dell'art. 93, comma 3 del D.lgs. n.50 del 2016, devono essere prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Le fideiussioni assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Le fideiussioni possono essere altresì rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

ALLEGATO A

N.B. La garanzia, sia essa sotto forma di cauzione o di fideiussione, e l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria, dovranno, pena esclusione, contenere generalità, qualifica e poteri di rappresentanza del funzionario o agente sottoscrittore la cui firma dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445 allegando copia fotostatica del documento di identità.

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti ai sensi dell'articolo 48 del D.lgs. n. 50/2016, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, con responsabilità solidale, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, ultimo capoverso del D. Lgs. n.50/2016.

Nel caso di cui all'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 (c.d. “raggruppamento temporaneo di tipo verticale” già costituito) la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti da costituirsi la garanzia, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento e deve essere da essi sottoscritta (Consiglio di Stato –sentenza n. 8 del 2005).

- d) **limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; l'assenza di tale documentazione non è causa di esclusione se è presentata a corredo dell'offerta collocata nella busta interna, ai sensi del successivo Capo 3, lettera a);
- e) **limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto:** dichiarazione, ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e D. Lgs n. 56/2017, con la quale l'offerente indica la quota percentuale del contratto che intende subappaltare , in ogni caso in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dello stesso;
- l'individuazione dei subappaltatori sarà effettuata in sede di richiesta di autorizzazione al subappalto con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 105, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari,** ai sensi dell'articolo 48, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016:
- f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione dell'operatore economico designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i medesimi contenuti;
- f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato all'operatore economico designato esplicitamente quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e D. Lgs n. 56/2017; l'impegno alla costituzione può essere omesso se viene presentato sul foglio dell'offerta economica o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3, lettera e), punto e.2);
- f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capi 2.1 e 2.2, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- g) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:**
- g.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), e dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e D. Lgs n. 56/2017, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- g.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto g.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e D. Lgs n. 56/2017 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;

ALLEGATO A

- h) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** dichiarazioni e documentazione prescritta dall'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e D. Lgs n. 56/2017;
- i) dichiarazione, ai fini dell'articolo 76, commi 1,2,3 e 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e D. Lgs n. 56/2017, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
 - i.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
 - i.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
- l) dichiarazione di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

2.1. Situazione personale dell'offerente: (articoli 45, 80 e 83, del decreto legislativo n.50 del 2016 e D. Lgs n. 56/2017).

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti condizioni:

- a) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n.50 del 2016, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 - il titolare - in caso di impresa individuale;
 - i soci, i rappresentanti legali, i consiglieri delegati, gli amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza, i procuratori con potere contrattuale – in caso di società e consorzi;
- b) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50 del 2016, alle condizioni di cui ai commi 3,11 e 12 della stessa norma, dichiarati come segue:

b.1) (art.80, comma 1, D.Lgs. n.50 del 2016 e D. Lgs n. 56/2017)

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) *delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;*
- b) *delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;*
- c) *frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;*
- d) *delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;*
- e) *delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;*
- f) *sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;*
- g) *ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;*

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione, **ai sensi dell'art. 80 comma 3 del Dlgs 50/2016 e D. Lgs n. 56/2017;**

ALLEGATO A

*(L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica **nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.*

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Pertanto il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

Pertanto il concorrente deve dichiarare:

- **se vi siano o in alternativa se non vi siano:** soci (in caso di società in nome collettivo) **oppure** soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice) **oppure** membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza **oppure** soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo **oppure** socio unico persona fisica **oppure** socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, (in caso di altro tipo di società o consorzio) **oppure** direttori tecnici (in tutti i casi di società), cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- **qualora vi siano soggetti cessati** ai sensi del presente punto 2.1), **l'assenza a loro carico di sentenze** passate in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta oppure, se sussistenti, devono essere indicate le sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
- **qualora vi siano soggetti cessati** ai sensi del presente punto 2.1), per i quali **siano state emesse sentenze** passate in giudicato, decreti penali irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, devono essere indicati tali provvedimenti e deve essere fornita la contestuale dimostrazione di aver adottato atti o **misure di completa dissociazione** dalla condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;

b.2) **(art.80, comma 2, D.Lgs. n.50 del 2016)**

che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art.67 del d.Lgs. n.159 del 2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;

b.3) **(art.80, comma 4, D.Lgs. n.50 del 2016 e D. Lgs n. 56/2017)**

che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

(Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#); costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva(DURC). L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande).

b.4) **(art.80, comma 5, lettera a), D.Lgs. n.50 del 2016 e D. Lgs n. 56/2017)**

che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

b.5) **(art.80, comma 5, lettera b), D.Lgs. n.50 del 2016 e D. Lgs n. 56/2017)**

che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b.6) **(art.80, comma 5, lettera c), D.Lgs. n.50 del 2016 e D. Lgs n. 56/2017)**

che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità; *(Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al*

ALLEGATO A

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);

- b.7) **(art.80, comma 5, lettera d), D.Lgs. n.50 del 2016 e D. Lgs n. 56/2017)**
la cui partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 non diversamente risolvibile;
- b.8) **(art.80, comma 5, lettera e), D.Lgs. n.50 del 2016 e D. Lgs n. 56/2017)**
la cui partecipazione determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n.50/2016, nel caso tale situazione non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- b.9) **(art.80, comma 5, lettera f), D.Lgs. n.50 del 2016 e D. Lgs n. 56/2017)**
che nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.10) **(art.80, comma 5, lettera g), D.Lgs. n.50 del 2016 e D. Lgs n. 56/2017)**
che nei propri confronti, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC di cui all'[articolo 213, c. 10](#) del Dlgs 50/2016, per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- b.11) **(art.80, comma 5, lettera h), D.Lgs. n.50 del 2016 e D. Lgs n. 56/2017)**
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
(l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa)
- b.12) **(art.80, comma 5, lettera i), D.Lgs. n.50 del 2016 e D. Lgs n. 56/2017)**
che è in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e a tale scopo ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge, **deve dichiarare alternativamente:**
- nel caso che l'operatore economico abbia meno di 15 dipendenti: il numero complessivo dei dipendenti e di non essere soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;
 - nel caso l'operatore economico abbia da 15 a 35 dipendenti, e non abbia effettuato alcuna assunzione dopo il 18 gennaio 2000: il numero complessivo dei dipendenti e di non essere soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;
 - nel caso l'operatore economico abbia almeno 15 dipendenti ed abbia effettuato almeno una assunzione dopo il 18 gennaio 2000, ovvero abbia più di 35 dipendenti: di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68 del 1999;
- A tal fine, il concorrente indica l'ufficio provinciale competente per gli accertamenti della predetta legge.
- b.13) **(art.80, comma 5, lettera l), D.Lgs. n.50 del 2016 e D. Lgs n. 56/2017)**
che, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa). La circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato **nell'anno antecedente** alla pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.
- b.14) **(art.80, comma 5, lettera m), D.Lgs. n.50 del 2016 e D. Lgs n. 56/2017)**

ALLEGATO A

che non si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, o qualsiasi relazione, anche di fatto, che possano comportare l'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale;

b.15) (**art.48, comma 7), D.Lgs. n.50 del 2016 e D. Lgs n. 56/2017)**

assenza di partecipazione plurima ossia che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:

- a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione.

b.16) che in riferimento ai piani individuali di emersione ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n.383 del 2001, non si è avvalso di tali piani o, in caso di essersi avvalso di tali piani, che gli stessi si sono conclusi.

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica

(articolo 84, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, art. 12, commi 1 e 2, legge n. 80 del 2014, articoli 61, 62, 63 e 92, del d.P.R. n. 207 del 2010)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti il possesso dei requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità, come segue:

a) attestazione SOA:

a.1) nella categoria prevalente **OG10 in classifica 1**; restano fermi gli obblighi di dichiarazione di cui alla Parte Prima, lettera e), relativi al subappalto;

b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in relazione alla parte di lavori e alle categorie di lavori per i quali si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento o consorzio;

b.2) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la quota di partecipazione non può essere superiore alla misura dei requisiti posseduti. La misura dei requisiti, di cui al precedente punto b.1), deve rispettare quanto segue:

- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del totale richiesto all'offerente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) del totale richiesto all'offerente singolo;

b.3) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. La misura dei requisiti, di cui al precedente punto b.1), deve rispettare quanto segue:

- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore all'importo della categoria prevalente;
- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore all'importo della categoria scorponabile per la quale si qualifica e intende assumere;
- i requisiti non posseduti dalle mandanti nelle categorie subappaltabili devono essere posseduti dall'operatore economico mandatario o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente;

b.4) ai sensi dell'articolo 48, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo n.50 del 2016, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto (orizzontale e verticale), le condizioni di cui al precedente punto b.2) sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla categoria scorponabile (cosiddetti sub-raggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti misti);

b.5) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel loro insieme devono possedere i requisiti nella misura richiesta all'offerente singolo;

c) certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum). Ai sensi all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010 il possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente da annotazione in calce all'attestazione SOA. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve

ALLEGATO A

essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

2.3. Precisazioni in relazione ai requisiti di cui all'articolo 2.2:

- a) la dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara);
- b) ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria, abilita l'operatore economico nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara;

2.4. Oppure (solo per i lavori pari o inferiori a 150.000 euro):(dichiarazione obbligatoria in assenza di attestazione SOA):

☐ ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/10:

- a) che l'impresa rappresentata, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, ha eseguito lavori analoghi per l'importo massimo (la somma non deve essere inferiore a quella del contratto da stipulare) così come indicato nel seguente prospetto:

In caso di committenti privati:

Committente privato	Categorie dei lavori analoghi	Importo massimo dei lavori eseguiti	Data di esecuzione dei lavori

In caso di committenti pubblici:

Ente Committente, sede legale	Categorie dei lavori analoghi	Importo massimo dei lavori eseguiti	Data di esecuzione dei lavori

- b) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente per ognuna delle categorie sopra indicate è pari ad € _____ (in cifre ed in lettere) e quindi non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente alla data di approvazione del bando (nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) di essere dotata di adeguata attrezzatura tecnica, consistente in (*indicare nell'elenco sotto riportato*):

TIPOLOGIA (ad es. betoniera, veicolo, ecc)	DATI (ad es. targa, atto di acquisto, matricola, ecc.)	TITOLO GIURIDICO DEL POSSESSO (proprietà, leasing, noleggio, ecc.)

_____;

- 7) di possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e per gli effetti dell'art. 26, comma 1, lettera a), numero 2) del D.Lgs. n. 81/2008;

3. Contenuto della busta interna - Offerta economica.

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

L'offerta in bollo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di

ALLEGATO A

gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n.50 del 2016, con le seguenti precisazioni:

- a) l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata ai sensi del precedente Capo 2, lettera a);
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento; se l'offerta è indicata come di ribasso ed è preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- d) il ribasso offerto relativo all'esecuzione dei lavori:
 - d.1) si applica al corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui **Capo 6, numero 1), delle Premesse;**
 - d.2) è corredato obbligatoriamente, ai sensi dell'art.95, comma 10 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e art. 26, comma 6, d.Lgs. n. 81/2008, dall'indicazione dell'**importo in cifra assoluta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** ; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al punto d.2) predeterminati dalla Stazione appaltante già non soggetti a ribasso;
 - d.2) non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al **Capo 6, numero 2), delle Premesse;**
- e) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016:
 - e.1) la sottoscrizione di cui alla lettera a) deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
 - e.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno di cui al precedente Capo 2, lettera f), punto f.2), qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso Capo 2.

4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

4.1. Riduzione dell'importo della cauzione provvisoria: ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'importo della garanzia provvisoria di cui al precedente Capo 2, lettera c), è ridotto del 50 per cento per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 oppure della nuova edizione 2015 della stessa ISO, con le seguenti precisazioni:

- a) la certificazione deve essere stata rilasciata nel settore EA28, da un organismo accreditato da ACCREDIA o da analoga istituzione estera che abbia aderito agli accordi EA-MLA ed è segnalata dal concorrente:
 - a.1) allegando l'originale o la copia autentica della certificazione, o mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale;
 - a.2) allegando l'attestazione SOA, in originale o copia autenticata, che riporti in calce la pertinente annotazione del possesso del sistema di qualità, o mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 che riproduca il contenuto dell'attestazione SOA con la stessa annotazione;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati. Il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
- c) il requisito del possesso del sistema di qualità può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4.2. Reti di imprese e Contratti di rete.

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1;

ALLEGATO A

- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
 - c.1) sono individuate quali esecutrici dei lavori;
 - c.2) mettono in comune i requisiti di cui al precedente Capo 2.2, se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);
- d) la situazione personale (possessione dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché il possessione dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al precedente Capo 2.2, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.

LE DICHIARAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE LETTERA DI INVITO SONO REDATTE PREFERIBILMENTE SULLA MODULISTICA GIÀ PREDISPOSTA E DISPONIBILE PRESSO LA STAZIONE APPALTANTE.

5. Cause di esclusione in fase di ammissione:

Fatto salvo quanto indicato al successivo p.to 5.1, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) **sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, gli offerenti il cui plico:**
 - a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al Capo 1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non è giunto a destinazione in tempo utile;
 - a.2) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
 - a.4) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- b) **sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio, prima dell'apertura della busta interna, gli offerenti:**
 - b.1) la cui offerta economica è fuori dalla busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
 - b.2) la cui busta interna dell'offerta economica presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
 - b.3) che non hanno presentato una garanzia provvisoria oppure che la stessa garanzia è prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure non sottoscritta da tutti gli stessi operatori;
 - b.4) che non hanno presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (garanzia definitiva) in caso di aggiudicazione, salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004;
 - b.5) la cui garanzia, sia essa sotto forma di cauzione o di fideiussione, e l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria, non contenga le generalità, la qualifica e i poteri di rappresentanza del funzionario o agente sottoscrittore, oppure la cui firma non sia autenticata ai sensi dell'art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445 o sia priva di copia fotostatica del documento di identità;
 - b.6) che non hanno dichiarato di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali e di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori;
 - b.7) le cui dichiarazioni siano mancanti della fotocopia del documento di riconoscimento. Nell'ipotesi in cui dovesse essere allegata copia di un documento **non in corso di validità** si consentirà la regolarizzazione dello stesso nel termine perentorio di **giorni tre** dal ricevimento anche via PEC o fax della relativa richiesta. Decorso inutilmente detto termine il seggio di gara procederà all'esclusione dalla gara.
- c) **sono altresì esclusi prima dell'apertura della busta dell'offerta economica, gli offerenti:**
 - c.1) che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, **ad eccezione di quanto previsto dal successivo punto 5.1. della presente lettera di invito**; oppure che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni gravemente erranee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non

ALLEGATO A

sottoscritte dal soggetto competente o non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; per gli operatori nazionali l'esclusione non opera in assenza della dichiarazione di cui al Capo 2.1, lettera a), purché siano dichiarate in modo idoneo e sufficiente le indicazioni necessarie alla consultazione d'ufficio dei Registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio;

- c.2) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto, oppure hanno dichiarato percentuali di subappalto in misura superiore a quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
 - c.3) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese:
 - non hanno prodotto l'atto di mandato o la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al Capo 2, lettera f), punto f.1), oppure l'atto di impegno di cui al Capo 2, lettera f), punto f.2), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 3, lettera e), punto e.2);
 - hanno ommesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario oppure non hanno indicato i lavori o le parti di lavoro da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i propri requisiti di cui hanno dichiarato di disporre;
 - c.4) che, in caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono oppure tale consorziato incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;
 - c.5) i cui eventuali operatori economici ausiliari incorrono in una delle condizioni di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;
 - c.6) in caso di partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma individuale e in raggruppamento o in più di un raggruppamento;
 - c.7) in caso di violazione delle norme sull'avvalimento;
- d) sono comunque esclusi gli offerenti:
- d.1) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50 del 2016, alle condizioni di cui ai commi 3,11 e 12 della stessa norma;
 - d.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art.86 del D.Lgs. n.50 del 2016;
 - d.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dalla presente lettera di invito, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - d.4) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;

5.1 Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n.50 del 2016 e 3 D. Lgs 56/2017, Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'[articolo 85](#), **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica** la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6. Avvalimento:

- 6.1 Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 50 del 2016, in relazione al presente appalto di lavori può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del D.Lgs. n.50 del 2016 (attestazione SOA, con l'eccezione di cui al successivo punto 6.2), avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche se partecipanti all'eventuale raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

A tal fine l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria:

- a) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Dlgs n.50/2016, esplicitati nella forma prevista

ALLEGATO A

- alla Parte prima, Capo 2.1 del presente disciplinare, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 48 del D.lgs 50/2016;
 - d) in originale o copia autentica **il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: oggetto, le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico; durata; ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.
- 6.2 Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 13 del Dlgs 50/2016.
- 6.3 Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 6.4 Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
- 6.5 Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti alla medesima gara.
- 6.6 Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- 6.7 La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione, con le precisazioni che seguono, avviene con il criterio del minor prezzo espresso dal ribasso percentuale, applicato con le modalità, alle condizioni e con i limiti previsti alla Parte prima, Capo 3, lettere da a) a e), qui richiamati espressamente; il ribasso percentuale è offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del D.Lgs n. 56/2017;
- b) **offerte anormalmente basse:**
 - b.1) ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del D.Lgs n. 56/2017, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, in sede di gara, procedendo al sorteggio di uno dei metodi richiamati dall'art. 97, comma 2, lettere da a) fino a e) del D.Lgs. n.50/2016 e del D.Lgs n. 56/2017; il calcolo è effettuato con troncatura alla terza cifra dopo la virgola;
 - b.2) La Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, pertanto, se il numero delle offerte ammesse:
 - è pari o superiore a 10 (dieci), procede all'esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse ai sensi della precedente lettera a);
 - è pari o superiore a 5 (cinque) e inferiore a 10, non procede alla esclusione automatica ; in tal caso, procede ai sensi dell'articolo 97, comma 4-5-6- del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del d.lgs n. 56/2017;
- c) la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di un solo offerente ammesso o di una sola offerta valida, e di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Dlgs n. 50 del 2016, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;

2. Fase iniziale di ammissione alla gara.

Il soggetto che presiede il seggio di gara, il

Giorno: **08/11/2018**

Ora: **09:30**

presso i locali del Comune di Tramutola –Piazza del Popolo 8 -Ufficio Tecnico piano 2° , in seduta aperta ai soli soggetti invitati, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti:

- a) provvede a verificare:

ALLEGATO A

- a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti l'offerta, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;
- b) sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla presente lettera di invito, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
 - b.1) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b.3) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte concorrenti, oppure si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte concorrenti;
- c) fermo restando quanto previsto al Capo 1, lettera c), provvede a proclamare l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi procede direttamente all'apertura delle offerte ai sensi del successivo Capo 3;
- d) in deroga all'obbligo di pubblicità della seduta, può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'articolo 80, comma 1, lettera b), comma 2, comma 5, lettere f) e l);
- e) può sospendere la seduta di gara se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero dei concorrenti, cause imprevedute di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate;
- f) in tutti i casi di sospensione della seduta, da qualunque causa determinata:
 - f.1) fissa, se possibile, la data e l'ora della nuova seduta pubblica per l'apertura delle offerte, le rende note ai presenti e provvede a farla comunicare ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g);
 - f.2) procede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della «Offerta economica»;

3. Apertura delle offerte e formazione della graduatoria.

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione dei concorrenti se la seduta non è stata sospesa, oppure nel giorno e nell'ora di cui al precedente Capo 2, lettera f), punto f.1), o, in caso di differimento, in altro giorno e ora, comunicati ai concorrenti ammessi con le stesse modalità e fatte salve le procedure previste dall'art. 83 comma 9 del Dlgs n. 50/2016 (c.d. Soccorso Istruttorio) :

- a) procede, per ciascuna busta dell'offerta, ad accertarne l'integrità, alla sua apertura in sequenza e provvede:
 - a.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) a verificare la correttezza formale dell'indicazione del ribasso, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.3) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun concorrente; accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi della Parte prima, Capo 3, lettera d), punto d.2);
 - a.4) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura;
 - a.5) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
 - a.6) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo Capo 5;
- b) provvede quindi a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente, declamandola ad alta voce;
- c) se le offerte ammesse:
 - c.1) sono in numero pari o superiore a 10 (dieci), calcola la soglia di anomalia ai sensi del Capo 1, lettera b),

ALLEGATO A

puno b.1), utilizzando esclusivamente le percentuali di ribasso espresse in lettere, e procede all'esclusione delle offerte anomale in quanto pari o superiori alla predetta soglia, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; quindi proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta non esclusa per anomalia;

- c.2) se le offerte ammesse sono in numero inferiore a **5** (cinque) e non ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera b), punto b.2), proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta;
- d) se ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera b), punto b.2), dispone la verifica della congruità dell'offerta o delle offerte ai sensi dell' articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del successivo Capo 8;

se le offerte ammesse sono :

- è pari o superiore a 10 (dieci), procede all'esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse ai sensi della precedente lettera a);
 - è pari o superiore a 5 (cinque) e inferiore a 10, non procede alla esclusione automatica ; in tal caso, procede ai sensi dell'articolo 97, comma 4-5-6- del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del d.lgs n. 56/2017;
 - inserite alla luce del d.lgs n. 56/2017.
- e) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è disposta mediante sorteggio tra le stesse; il sorteggio avviene in seduta aperta agli offerenti;
 - f) dichiara chiusa la seduta.

4. Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'ordinamento vigente;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, oppure i soggetti muniti di delega o procura conferita dagli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, che presenziano all'apertura delle offerte, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte dell'offerente, se le giudica pertinenti il procedimento di gara.

5. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

Fatto salvo quanto indicato al successivo p.to 5.1, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:
 - a.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - a.2) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento; oppure che recano l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere; oppure che non recano l'indicazione relativa all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi della Parte prima, Capo 3, lettera d), punto d.2);
 - a.3) che recano, in relazione all'indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte dell'offerente;
 - a.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui risultino subordinate oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
 - a.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o che l'impegno non indichi l'operatore economico capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che tale impegno risulti già dichiarato o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la documentazione ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera f), punto f.2);
 - a.6) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente Capo 3, lettera a), punto a.5);
- b) sono comunque escluse le offerte:
 - b.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 5, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
 - b.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - b.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, o con prescrizioni legislative o regolamentari

ALLEGATO A

inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
b.4) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti.

6. Aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata, all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e alla conseguente approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
- b) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5, e dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- c) ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
 - c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
 - c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 30 comma 5 del Dlgs n. 50 del 2016;
 - c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante:
 - d.1) può procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti alla Parte prima, Capo 2.1, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
 - d.2) non richiede la verifica dei requisiti di natura economico-finanziaria, richiesti per gli operatori economici provvisti di adeguata attestazione SOA, in quanto assorbiti dalla predetta attestazione;
 - d.3) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) l'aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 73 comma 4 del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle spiegazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

7. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
 - a.1) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
 - a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - a.3) munirsi, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la Stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall'inizio dei lavori, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
 - a.4) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o

ALLEGATO A

che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
- b.1) una dichiarazione cumulativa:
- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b.3) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- b.4) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.5) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.4), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
- c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera c) se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;
- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d) la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8. Eventuale verifica delle offerte che appaiono anormalmente basse:

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera b) p.to b.2), le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari nonché, per la parte dei lavori a corpo, da un proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; salvo che per eventuali giustificazioni separate relative a prezzi di lavorazioni appartenente a categorie scorporabili che possono essere sottoscritte anche dai soli operatori economici raggruppati o consorziati che

ALLEGATO A

assumono le predette lavorazioni scorporabili.

8.1 Modalità di verifica delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte:

La verifica avviene:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione della proposta di aggiudicazione; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; se la verifica è conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede alla proposta di aggiudicazione mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le spiegazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 8.2;
- c) assegnando all'offerente un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle spiegazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la Stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
 - h.1) non presenta le spiegazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
 - h.3) non si presenta all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
- i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
- j) per quanto non previsto dalla presente lettera di invito alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 6 dell'8 luglio 2009.

8.2 Contenuto delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del metodo di costruzione;
 - a.2) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
 - a.3) l'originalità dei lavori proposti dall'offerente;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alle Premesse, Capo 6, punto 2), per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
 - b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
 - b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.5) se contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
 - b.6) se non rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e

ALLEGATO A

nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del d.Lgs. n. 50 del 2016;

b.7) se non rispettano gli obblighi di cui all'art. 105 del d.Lgs. n.50 del 2016 (subappalto);

c) non sono altresì ammesse le spiegazioni:

- c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
- c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
- c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- c.4) in cui sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- c.5) in cui il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del d.Lgs. n. 50 del 2016.

d) le spiegazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:

- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
- d.2) alla manodopera, mediante indicazione delle fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche che i diversi contratti territoriali di pertinenza;
- d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
- d.4) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
- d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
- d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - direzione centrale dell'impresa;
 - gestione e direzione del cantiere;
 - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.7) utile d'impresa;
- d.8) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, purché ne sia garantita e dimostrata la congruità;

e) con riferimento al costo del personale, le spiegazioni:

- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);

ALLEGATO A

- e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e analoghi, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto e.1);
- e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
- e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.

PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste:
 - a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
 - a.3) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - a.4) ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, dal d.P.R. n. 207 del 2010, per le parti ancora in vigore, o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83 comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e) alla documentazione degli offerenti non residenti in Italia si applica l'articolo 90, commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della Stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera i), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

- a) le richieste di informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail pec), in ogni caso entro **7 giorni prima** della scadenza per la presentazione delle offerte

giorno:

30/10/2018

ora:

13:00

al Responsabile del procedimento ai seguenti recapiti:

Telefono:	0975/353002	Telefax:	0975/353009
e-mail (pec):	comune.tramutola@cert.ruparbasilicata.it		
e-mail	Antonio.aulicino@comune.tramutola.pz.it		

all'indirizzo di cui alla Parte seconda, Punto 2);

- b) se le richieste pervengono in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede

ALLEGATO A

alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;

- d) ai sensi dell'articolo 74, del decreto legislativo n. 50 del 2016 il progetto, completo del Capitolato Speciale d'appalto e del computo metrico estimativo saranno per ragioni di urgenza allegati gratuitamente alla lettera di invito.

3. Informazioni e disposizioni finali

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dalla presente lettera di invito, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **supplente:** ai sensi dell'articolo 110, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:
- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
 - l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
 - l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2006, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Lagonegro (PZ), con esclusione della competenza arbitrale;
- d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Tramutola nella persona del Geom. Antonio Aulicino;
 - d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
 - d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - d.6) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
- e) **procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Basilicata, sede di Potenza, con le seguenti precisazioni:
- e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
 - e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre dal ricevimento:
 - della presente lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione;
 - della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
 - della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
 - e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;
 - e.4) per i soggetti diversi dai concorrenti sono fatti salvi i termini di cui all'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 104 del 2010;

ALLEGATO A

- f) **accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
 - f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
 - f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
- g) **norme richiamate:** fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto d'appalto:
 - g.1) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;
 - g.3) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;
- h) **riserva di aggiudicazione:** la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro;
- i) **responsabile del procedimento:** Geom. Antonio Aulicino : antonio.aulicino@comune.tramutola.pz.it.

Tramutola , li 18/10/2018.

IL Responsabile del Servizio Tecnico

Geom. Antonio AULICINO



Allegati: modelli per la partecipazione:(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000)

A. Dichiarazioni cumulative:

- A.1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni del concorrente sull'assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione;
- A.2 Dichiarazione dell'impresa ausiliaria sull'assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione;
- A.3 Modello offerta;
- A.4 Dichiarazioni individuali soggettive (art. 80, comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016):
Dichiarazione di assenza/presenza di misure penali per soggetti in carica e per soggetti cessati dalla carica;
- A.5 Modello richiesta DURC.
- A.6 Modello A.T.I. costituita o ancora da costituire;